



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2495

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Art.13 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche; aggiornamento delle disposizioni attuative relative all'installazione di misuratori delle portate derivate e restituite in coerenza con le disposizioni di cui alle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni e P.A. delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con decreto del 31 luglio 2015 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il giorno **29 Dicembre 2016** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

Con d.P.R. 15 febbraio 2006, in vigore dall'8 giugno 2006, è stato reso esecutivo il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) della Provincia Autonoma di Trento previsto dall'art. 14 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed adottato ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche".

L'art. 13 delle Norme di attuazione del PGUAP titolato "Misuratori di portata" prevede quanto segue:"

- 1. gli utenti di acqua pubblica devono installare dispositivi per la misurazione dei quantitativi di acqua derivata, nonché eventualmente di quella restituita, nei casi, nei tempi e secondo le modalità e i criteri tecnici stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;*
- 2. la deliberazione di cui al comma 1 può essere periodicamente aggiornata. In tal caso essa definisce i tempi per l'adeguamento delle derivazioni esistenti;*
- 3. le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;*
- 4. in ogni caso, i dispositivi di misurazione devono essere installati, entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale, con riferimento alle grandi derivazioni idroelettriche, ivi compresi gli impianti idroelettrici ad esse funzionalmente collegati nonché ad altre derivazioni, anche ad uso diverso, che utilizzano un volume annuo di acqua superiore a un milione di metri cubi."*

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 del 8 giugno 2007 con oggetto: "Installazione dispositivi per la misurazione dei quantitativi di acqua derivata e restituita ex art. 13 delle Norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche." sono state attuate le disposizioni del sopra citato art. 13 e quindi ad oggi la Provincia Autonoma di Trento può contare su un sistema consolidato di gestione di dati provenienti dalla misurazione dei volumi di acqua pubblica utilizzati e restituiti che confluiscono in un sistema informativo (Sistema Informativo sui Misuratori di Portata con acronimo SI.MI.PO) appositamente creato presso la Struttura provinciale competente nella gestione delle acque pubbliche, oggi Agenzia per le Risorse idriche e l'Energia (APRIE).

In tempi relativamente più recenti L'UE ha riformato il sistema di aiuti al settore agricolo imponendo la necessità di monitorare gli utilizzi di acqua con il fine di applicare delle tariffe che tengano conto delle quantità effettivamente impiegate. In particolare con il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è stato introdotto l'art. 46 "Investimenti nell'irrigazione". Tale disposizione prevede che ogni investimento nel campo irriguo debba essere corredato dalla quantificazione e certificazione del risparmio idrico reso possibile dall'investimento da finanziare. Alla base di tale disposizione vi debbono essere però dei criteri e delle modalità condivisi di monitoraggio degli utilizzi (tramite misurazione o stima) che per l'appunto sono stati previsti nei passi che si descriveranno in seguito.

Con il successivo "Accordo di Partenariato 2014-2020" – Sezione II - Punto 6.1.4, si prevedeva, al più tardi entro luglio 2015, l'emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni e le Province Autonome dovrebbero regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati a consorzi di irrigazione, sia per l'autoconsumo;

Riguardo alla necessità di operare dei monitoraggi dei consumi del settore irriguo, vale la pena di evidenziare anche che una delle condizionalità ex ante (la P5.2) contenuta nel Piano di sviluppo rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento, prevede precisi impegni da attuare nel campo delle politiche incentivanti per un uso efficiente della risorsa da realizzarsi entro il 31.12.2016. In particolare l'azione a livello provinciale è articolata in 4 obiettivi:

- 1) accrescere la conoscenza circa i reali volumi della risorsa idrica utilizzati nel settore agricolo;
- 2) rendere la gestione irrigua più efficiente e congrua con le esigenze agronomiche del territorio;
- 3) internalizzare i costi ambientali ed i costi della risorsa nel canone di concessione per garantire un adeguato recupero dei costi;
- 4) attivare politiche economiche incentivanti un uso efficiente delle risorse.

Per dare avvio alla sistematica rilevazione delle quantità di risorsa idrica utilizzata in agricoltura come previsto dall'“Accordo di Partenariato 2014-2020” sopracitato, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato un decreto in data 31 luglio 2015 recante: “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo” (d'ora in poi Linee guida).

E' utile evidenziare che dal punto di vista procedurale il punto 5 delle sopracitate linee guida, titolato: “Recepimento a livello regionale e delle province autonome” prevede quanto segue.

“In considerazione delle implicazioni e connessioni con la Politica agricola comune e con il territorio, il recepimento delle presenti linee guida dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016, attraverso la stesura e approvazione di un regolamento comune tra le strutture competenti in materia di: ambiente e territorio, agricoltura e sviluppo rurale, così come organizzate funzionalmente nelle diverse Regioni e Province autonome, previo parere favorevole delle competenti Autorità distrettuali.

La stesura del regolamento prevede, inoltre, un coordinamento tecnico preventivo e la relativa acquisizione di pareri tecnici da parte degli Enti irrigui competenti per la gestione delle risorse idriche a fini irrigui e della relativa rappresentanza nazionale (ANBI), in virtù della partecipazione e competenza per tutte le attività oggetto delle presenti linee guida.”

Le Linee guida di cui sopra hanno inoltre previsto la costituzione di un Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui hanno fatto parte rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Regioni e Province autonome, delle Autorità di distretto idrografico, del Crea, dell'ANBI - Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni e dell'ISTAT, il quale ha prodotto il documento tecnico titolato “Metodologia di stima dei volumi irrigui” che ha acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Sulla base di tale documento sono state tracciate delle indicazioni di come operare le stime per quelle utilizzazioni agricole escluse dalla misurazione diretta. A tal proposito la Provincia Autonoma di Trento, in considerazione della propria situazione che vede già oggi le misurazioni estese a tutte le derivazioni e restituzioni superiori al milione di metri cubi (quindi molto al di sotto del limite indicato nelle Linee guida) ed in considerazione del fatto che non è vigente sul territorio provinciale un “consiglio irriguo” ha ritenuto opportuno promuovere in accordo con i rappresentanti dei consorzi di utilizzazione delle acque a scopo irriguo, un sistema di stima dei volumi d'acqua che si prevede possa essere basato sulla registrazione dei tempi d'apertura delle valvole di distribuzione dell'acqua in pressione, associati alle caratteristiche idrauliche dell'impianto e che comunque dovrà rappresentare al meglio la realtà irrigua provinciale.

Pertanto alla luce di quanto sopra descritto, si pone oggi la necessità di aggiornare il sistema già in atto del monitoraggio delle quantità d'acqua pubblica derivata e restituita, attuato secondo i dettami dell'art. 13 delle Norme di attuazione del PGUAP attraverso la deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 del 8 giugno 2007, armonizzandolo con le nuove disposizioni derivanti dalle Linee guida nazionali specificamente rivolte al settore irriguo. Ciò impone la necessità di approvare, a completamento di quanto già in essere, delle disposizioni che comprendano nel loro insieme tutti i misuratori e quindi anche quelli irrigui, definendo nei dettagli l'organizzazione del sistema di gestione del monitoraggio, a partire dalle modalità di misurazione, trasmissione e gestione dei dati. Nell'allegato alla presente deliberazione sono pertanto proposte una serie di disposizioni che assolvono a questo specifico obiettivo. L'attuazione di tali disposizioni avverrà attraverso l'emanazione da parte di APRIE di specifiche tecniche alle quali verrà data pubblicità tramite la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

In coerenza con Linee guida sopra citate, evidenziate al punto 5, si è provveduto alla richiesta di parere alle Autorità di bacino del fiume Po, del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza e Brenta Bacchiglione, ricevendone rispettivamente risposta positiva con suggerimenti e prescrizioni con nota prot. 673940 dd 15/12/2016 e con nota prot 673755 dd. 15/12/2016. Si è inoltre provveduto alla richiesta di parere alla Federazione dei Consorzi di miglioramento fondiario (COMIFO) e alla rappresentazione regionale di ANBI, ricevendone risposta positiva rispettivamente con nota prot. PAT n. 703993 dd 22/12/2016 e con nota prot. PAT n. 704008 dd 22/12/2016.

Infine in applicazione delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 con oggetto: "Criteri e modalità per l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale e settoriale nonché dei criteri generali di finanziamento", trattando la presente deliberazione di: "criteri generali aventi un impatto procedurale e/o organizzativo" senza impegni di spesa e senza entrate né attuali e nemmeno future, il Dipartimento territorio ambiente agricoltura e foreste ha provveduto a richiedere il parere al Dipartimento Affari finanziari, in particolare al Servizio Sistema finanziario pubblico provinciale e al Servizio Pianificazione e Controllo strategico ricevendone risposta positiva rispettivamente con nota dd. 22/12/2016 n. prot. 704081 e con nota dd. 16/12/2016 n. prot. 678173.

Ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e successive modificazioni, in particolare l'art.95;
- visto il d.P.R. 15 febbraio 2006 con il quale è stato reso esecutivo il PGUAP;
- visto il decreto di data 31 luglio 2015 recante: "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo."
- visti i contributi e i pareri espressi dai servizi di staff, in particolare dal Dipartimento affari finanziari, con nota prot. 704081 dd. 22 dicembre 2016 e dal Servizio Pianificazione e Controllo con nota dd. 16/12/2016 n. prot. 678173;
- visti i pareri delle Autorità di bacino nazionali competenti sul territorio della Provincia Autonoma di Trento espressi nota prot.673940 dd 15/12/2016 e con nota prot673755 dd. 15/12/2016;
- visti i pareri della Federazione dei Consorzi di Miglioramento fondiario della Provincia Autonoma di Trento (COMIFO) e dell'ANBI Trentino-Alto Adige espressi rispettivamente con nota prot. PAT 703993 dd. 22/12/2016 e con nota prot. PAT 704008 dd. 22/12/2016;
- visti gli atti citati in premessa;

- ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di dare atto che è già esistente per il territorio provinciale un compiuto ed efficiente sistema di misurazione delle portate derivate e restituite attuato secondo le disposizioni dell'art. 13 delle Norme di attuazione del PGUAP;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e fermo restando l'impianto della deliberazione n. 1164 dd 08.06.2007, l'articolato normativo recante "Disposizioni attuative per il monitoraggio delle derivazioni e restituzioni di acqua pubblica" riportate in allegato alla presente deliberazione di cui sono parte integrante;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa a carico del Bilancio provinciale;
- 4) di demandare ad APRIE, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione n. 1164 dd 08.06. 2007, l'emanazione delle specifiche tecniche attuative delle disposizioni di cui al punto 1) da pubblicarsi sul proprio sito istituzionale;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL MONITORAGGIO DELLE DERIVAZIONI E RESTITUZIONI DI ACQUA PUBBLICA

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

ALLEGATO

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL MONITORAGGIO DELLE DERIVAZIONI E RESTITUZIONI DI ACQUA PUBBLICA

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

Capo I “Disposizioni generali”

Art. 3 – Obblighi di quantificazione dei prelievi e delle restituzioni

Art. 4 – Strumenti per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni

Art. 5 – Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

Capo II “Disposizioni specifiche per il settore irriguo”

Art. 6 – Metodologie di stima delle quantità prelevate e delle restituite nel settore irriguo

Art. 7 – Fonti di finanziamento per il monitoraggio del settore irriguo

Art. 8 – Criteri e modalità del monitoraggio del settore irriguo

Art. 9 – Gestione flussi informativi del settore agricolo

Capo III “Disposizioni finali”

Art. 10 – Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al Sistema dei Misuratori di portata della Provincia Autonoma di Trento (SI.MI.PO) e al SIGRIAN

Art. 11 – Sanzioni

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce gli **obblighi** e le **modalità** di misurazione, di **raccolta e trasmissione** dei dati e di **manutenzione** in regolare stato di funzionamento dei dispositivi per la quantificazione delle portate derivate e restituite secondo quanto previsto dall’art. 13 delle NdA del PGUAP e dalla deliberazione n. 1164 del 8 giugno 2007. Inoltre, in coerenza con i criteri indicati dalle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni, delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con Decreto del 31 luglio 2015 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito Linee guida), persegue, ai fini dell’uso irriguo le medesime finalità.

In relazione all’uso irriguo, verrà stabilito anche il **riferimento** rispetto al quale misurare e stimare i volumi e l’obbligo/esenzione di **stima** degli stessi qualora non direttamente monitorati e la metodologia che dovrà essere adottata;

Saranno infine definiti gli obblighi e le modalità di **aggiornamento periodico** delle informazioni nella banca dati di riferimento, costituita dal SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) gestito dal CREA-PB (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria - Centro di Politiche e Bioeconomia).

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al capitolo 2 delle Linee guida.

2. Inoltre valgono le seguenti definizioni:

- per **titolo a derivare** (altresì denominato "concessione") si intende l’atto/provvedimento che abilita all'utilizzazione dell'acqua pubblica, rilasciato ai sensi della normativa in materia;
- per **derivazione** si intende il punto nel quale l’acqua superficiale o sotterranea viene deviata o comunque sottratta dal corpo idrico naturale, in base ad un titolo a derivare; è utile

precisare che ogni titolo a derivare contiene implicitamente e esplicitamente uno o più punti di derivazione;

- per **portata o volume medio annuo continuo di concessione** (citati nelle Linee guida) si intende la portata o il volume medio annuo definiti dal titolo a derivare; si tenga conto che nelle concessioni irrigue ed in quelle per innevamento si fa riferimento alla media del periodo di utilizzo.
- per **portata o volume medio annuo continuo di derivazione** si intende la portata o il volume che può essere derivato in ogni punto di derivazione tenuto conto delle specificazioni di cui sopra; tali dati possono essere citati espressamente nel titolo a derivare o desunti in base ad altri parametri definiti dal titolo a derivare (portata max) o, infine, stimati in base alla metodologia che sarà descritta all'interno delle specifiche tecniche che saranno emanate dall'Agenzia per le Risorse idriche e l'Energia (APRIE).
- per **portata media continua ragguagliata annua** si intende la portata ricavabile dalla portata media di concessione/derivazione o dal relativo volume riguardante il periodo di utilizzo ragguagliata all'anno o meglio la portata media di concessione/derivazione x gg relativi al periodo di concessione / 365.

Capo I “Disposizioni generali comuni a tutti i misuratori”

Art. 3 – Obblighi di quantificazione dei prelievi e delle restituzioni

1. È fatto obbligo di monitoraggio e quindi divieto di attivazione di nuove concessioni, per prelievo/restituzione di acqua pubblica di portata pari o superiore a **31,7 l/s medi continui di derivazione ragguagliati all'anno corrispondente ad un volume di 1.000.000 m³ annui**, senza la preventiva installazione, l'effettiva e regolare messa in funzione di idonei dispositivi di misurazione che rispettino le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche che saranno emanate con determinazione del Dirigente di APRIE.

2. L'obbligo di cui al comma 1 potrà essere esteso a derivazioni di portata/volume minore qualora ciò sia funzionale alla gestione di crisi idriche e per la corretta pianificazione e gestione delle risorse idriche, anche tenuto conto di particolari criticità di bilancio idrico sia di acque superficiali che sotterranee e su input dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici. Tale obbligo è stabilito con determinazione del Dirigente di APRIE.

3. Ai fini del comma 1, nel caso di nuove concessioni, il disciplinare deve prevedere l'obbligo di monitoraggio e trasmissione delle informazioni al Sistema informativo dei misuratori di portata (SI.MI.PO) della Provincia Autonoma di Trento, istituito presso APRIE; nel caso di uso irriguo e irrigazione collettiva deve inoltre contenere l'obbligo di invio dei dati al SIGRIAN, specificando anche la cadenza di rilevazione e le modalità di trasmissione secondo le specifiche tecniche proposte da CREA ed a cui APRIE darà diffusione sul territorio provinciale.

4. In particolare il disciplinare di concessione deve prevedere:

- a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali al tipo di misurazione richiesta;
- b) le modalità e l'obbligo della relativa installazione;
- c) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di entrata in funzione dell'opera di derivazione prima della regolare messa in funzione dello stesso;
- d) la clausola che dispone che i dati trasmessi al SI.MI.PO sono da considerarsi dati ambientali ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale" e come tali trattati e divulgati dopo essere stati opportunamente aggregati per tener conto ai sensi della lettera d), comma 2, art. 5 del decreto sopracitato, della: "...riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e

pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.

5. Tutti le derivazioni e le restituzioni che superano **un milione di m³ annui**, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve le eccezioni per casi particolari accettate ad insindacabile giudizio di APRIE, devono già essere dotati di idonei strumenti di misura secondo quanto stabilito dall’art. 13 delle Norme di Attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e così come attuato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 del 8 giugno 2007. I dati trasmessi al SIMI.PO sono da considerarsi dati ambientali secondo quanto specificato alla lettera d), comma 4.

Art. 4 – Strumenti per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni

1. Per la definizione dei criteri generali d’individuazione degli strumenti di misura più idonei a rilevare i prelievi e le restituzioni, in relazione alle diverse tipologie di situazioni presenti sul territorio, si fa riferimento a quanto disposto nelle specifiche tecniche riguardanti la rilevazione e la trasmissione dei dati che saranno emanate da APRIE.

2. Per tutti i misuratori ed in particolare per quelli irrigui, tenuto conto anche della necessità di armonizzazione con le Linee guida ministeriali, **entro sei mesi** dall’emanazione del presente regolamento, APRIE, sulla base delle risultanze dei Bilanci idrici e delle conoscenze acquisite e patrimonio della struttura stessa, provvederà alla **classificazione dei misuratori** in funzione della loro collocazione e delle loro finalità, secondo diversi livelli d’uso così definiti dalle citate Linee guida:

- **I livello** - misuratori di distretto o di sub-distretto idrografico: riferiti a prelievi e restituzioni in corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o sub-distretto;
- **II livello** - misuratori di bacino: riferiti a prelievi o restituzioni a corpi idrici che hanno effetti a scala di bacino idrografico di primo livello;
- **III livello** - misuratori di rete: posti in nodi significativi della rete, alla testa di comprensori irrigui o a valle dei serbatoi di accumulo;
- **IV livello** - misuratori all’utente finale: in particolare per il settore irriguo sono quelli posti alla testa del distretto (consortili) o alla singola utenza (per l’autoapprovvigionamento).

3. Di concerto con le Autorità di distretto, APRIE individua i misuratori del primo livello strategici e quindi soggetti all’obbligo del monitoraggio in tempo reale da trasmettere alle rispettive Autorità secondo specifiche tecniche che dovranno essere preventivamente condivise con le stesse Autorità e che dovranno tener conto delle indicazioni provenienti *dall’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici*.

4. Sono inoltre classificati come **strategici i prelievi e le restituzioni, e quindi i relativi misuratori** maggiormente incidenti sul bilancio idrico ovvero determinanti per l’approvvigionamento potabile e per le crisi idriche anche su richiesta dell’ *dall’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici*, per i quali è richiesta l’acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato nonché l’acquisizione di ulteriori dati necessari a fornire conoscenze ai fini della pianificazione e gestione della risorsa idrica.

5. Per i prelievi strategici di cui al comma precedente, la Provincia Autonoma di Trento definisce, in accordo con gli utilizzatori, gli standard tecnici che i titolari dei suddetti prelievi sono tenuti a rispettare a garanzia dell’acquisizione in continuo e in tempo reale dei dati di portata/volume di acqua derivati e restituiti, ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, la Provincia richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici.

Art. 5 – Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

1. I soggetti titolari dei prelievi, delle restituzioni di cui all’articolo 3 sono obbligati a:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata **con cadenza almeno quinquennale**;
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, ad APRIE l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;
- d) provvedere entro **60 giorni**, dal momento del guasto, alla riparazione delle apparecchiature o alla loro sostituzione qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.

Capo II “Disposizioni specifiche per il settore irriguo”

Art. 6 – Metodologie di stima delle quantità prelevate e restituite per l'irrigazione collettiva

1. Secondo quanto emerso dal Tavolo permanente, istituito ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015, e sulla base dei contenuti del documento tecnico che individua le “Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)”, per la stima dei volumi utilizzati per l'irrigazione collettiva, la Provincia Autonoma di Trento, non avendo ad oggi a disposizione un sistema di stima adeguato, promuove entro 24 mesi dalla data di approvazione delle presenti disposizioni, in accordo con i Consorzi irrigui o con le loro Associazioni, la definizione e la realizzazione di una metodologia di stima adeguata a rappresentare la realtà del sistema irriguo provinciale.

Art. 7 – Fonti di finanziamento per il monitoraggio del settore irriguo

1. Relativamente agli obblighi previsti dall'art. 3, è possibile coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori facendo ricorso a diverse fonti di finanziamento pubblico. In particolare, nell'ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020:

- a) in caso d'investimenti, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue, sia per l'ammodernamento, l'efficientamento, o la riconversione di infrastrutture irrigue esistenti, finanziati nell'ambito della programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 a livello regionale o nazionale considerato che l'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) prevede l'obbligo di installazione dei misuratori come parte dell'investimento per cui si richiede il finanziamento, i misuratori sono finanziati nell'ambito dell'intervento stesso;
- b) nell'ambito del PSR è prevista la possibilità di finanziamento dei misuratori come intervento a sé stante, anche se non collegati ad interventi infrastrutturali sulla rete irrigua.
- c) il Programma nazionale per lo sviluppo rurale (PSRN) prevede esplicitamente tra le azioni sovvenzionabili gli “Investimenti in sistemi di telecontrollo e per la misurazione di volumi alla fonte”; a tale misura possono accedere gli Enti irrigui per interventi su schemi irrigui a carattere interaziendale e consortile.

Art. 8 – Criteri e modalità del monitoraggio del settore irriguo

1. Gli obblighi relativi al monitoraggio dei volumi irrigui, alla trasmissione dei dati al SIGRIAN sono in capo agli Enti irrigui in caso di irrigazione collettiva, con l'eventuale supporto di ANBI e della Federazione dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario (CO.MI.FO) mentre è in capo alla Provincia Autonoma di Trento la raccolta e la trasmissione dei dati relativi all'auto-provvigionamento.

2. Ai fini della trasmissione e l'aggiornamento periodico da parte degli Enti irrigui/Provincia competenti dei dati sui volumi ad uso irriguo alla banca dati SIGRIAN secondo la cadenza di cui all'art. 10, gli elementi da monitorare al fine di rappresentare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo, sono:

- a) punti di derivazione e approvvigionamento e relativi volumi prelevati;

b) punti di consegna (aziendale e/o comiziale) e relativi volumi utilizzati (mediante metodi di stima);

c) nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore e relativi volumi.

3. Con riferimento a quanto previsto alla lettera a) del comma 2, per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN le informazioni inerenti tutte le fonti di approvvigionamento ad uso irriguo e/o plurimo insieme alle informazioni relative alle concessioni di derivazione: volumi concessi (m³sec), anno di riferimento nonché tutti i gli altri dati previsti dal SIGRIAN. Inoltre, gli Enti irrigui rilevano e trasmettono al SIGRIAN, i dati sui volumi effettivamente prelevati ad uso irriguo e/o plurimo, misurati secondo le modalità descritte al comma 1 dell'art. 3, o stimati, secondo la metodologia indicata all'art. 6, una volta messo a punto il sistema di stima in esso previsto.

3. Con riferimento a quanto previsto alla lettera a) del comma 2, per l'auto-approvvigionamento, saranno trasmessi al SIGRIAN i dati sulle derivazioni, analogamente a quanto previsto per l'uso collettivo, e quelli relativi alla misurazione dei volumi prelevati. La Provincia Autonoma di Trento ed in particolare la Struttura provinciale competente al rilascio delle concessioni, raccoglie ed organizza i dati sull'auto-approvvigionamento nella banca dati provinciale di cui al successivo art. 12 comma 1.

4. Con riferimento a quanto previsto alla lettera b) del comma 2 per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui, non appena disponibile il sistema di stima di cui all'art. 6, inseriscono in SIGRIAN i dati sui volumi utilizzati alla testa dei distretti irrigui, stimati secondo la metodologia indicata.

5. Con riferimento a quanto previsto alla lettera c) del comma 2, sono trasmessi al SIGRIAN i punti di restituzione inerenti la rete principale, primaria e secondaria, ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi, come individuati all'art.3 comma 1.

8. Gli enti irrigui (CMF e Consorzio trentino di bonifica) ed APRIE, **entro 6 mesi** dall'entrata in vigore del presente Regolamento, provvedono ad aggiornare/integrare in SIGRIAN le informazioni relative agli elementi del monitoraggio di cui al comma 2 lettere a), b) e c) limitatamente alle derivazioni soggette all'obbligo di misurazione.

Art. 9 – Gestione flussi informativi del settore agricolo

1. Ai fini di garantire i necessari flussi informativi:

a) i dati relativi all'irrigazione collettiva, sono trasmessi al SIGRIAN oltre che al Sistema informativo dei misuratori di portata provinciale, dagli Enti irrigui e successivamente validati da parte della Provincia in base al proprio sistema di controllo insito nel SI.MI.PO (popolamento serie dati e non superamento soglia massima di portata) unitamente ad un controllo a campione su almeno il 3% dei misuratori installati durante il quale sarà verificato il rispetto dei dati tecnici riportati nel progetto di misurazione depositato.

b) i dati relativi all'auto-approvvigionamento sono trasmessi al SIGRIAN da parte di APRIE previa verifica della congruità del formato del dato prima della trasmissione.

2. Ai fini di organizzare un efficiente flusso informativo che comporti il minor dispendio possibile di energie, APRIE provvede in collaborazione con il CREA ad individuare le modalità di travaso anche in forma massiva e automatizzata delle informazioni contenute nelle proprie banche dati nel SIGRIAN.

Capo III “Disposizioni finali comuni a tutti i misuratori”

Art. 10 – Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al Sistema dei Misuratori di portata della Provincia Autonoma di Trento (SI.MI.PO) e al SIGRIAN

1. Per quanto riguarda le modalità di rilevazione e trasmissione dei dati misurati (di acque prelevate e restituite) alla Provincia Autonoma di Trento si fa riferimento alle disposizioni tecniche che saranno emanate da APRIE. In particolare il dato di portata va rilevato generalmente ogni 15 minuti e trasmesso al SI.MI.PO entro i primi 15 gg del mese successivo a quello della rilevazione.

2. Per l'irrigazione collettiva gli Enti irrigui oltre a trasmettere il dato al S.I.M.I.P.O secondo le modalità di cui al comma 1, lo trasmettono anche al SIGRIAN **una volta all'anno, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento**, secondo le modalità di cui alle specifiche che saranno emanate da APRIE. In caso di concessioni ad uso plurimo si dovranno indicare anche i volumi prelevati per altri usi. Qualora siano effettivamente stimati secondo quanto previsto dall'art. 6, dovranno essere trasmessi con la medesima modalità temporale anche i dati di volume utilizzati durante la stagione irrigua facendo riferimento ai punti posti alla testa di ogni distretto.

3) Con riferimento all'auto-provvigionamento, la Provincia Autonoma di Trento, anche avvalendosi della propria banca dati, trasmette al SIGRIAN, una volta l'anno a fine anno, i dati relativi alle misurazioni dei volumi idrici prelevati/utilizzati, previa aggregazione per comune, per corpo idrico, per uso (irriguo e promiscuo irriguo). La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore.

4) La Provincia Autonoma di Trento coerentemente con quanto contenuto negli accordi sottoscritti nel mese di luglio del 2016 per la costituzione dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, si rende disponibile a collaborare con le Autorità di bacino/distretto competenti per la condivisione dei dati rilevati in tempo reale funzionali alla gestione delle crisi idriche.

Art. 11 – Sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni si fa riferimento all'art. 51 del "Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica" emanato con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n.22-129/Leg. Di data 23 Giugno 2008. In particolare ai punti 11 e 12 della Tabella B sono applicabili i riferimenti delle presenti disposizioni per quanto riguarda gli obblighi di misurazione, i tempi, le modalità di raccolta e trasmissione dei dati che riguardano sia gli obblighi nei confronti della Provincia Autonoma di Trento e del proprio S.I.M.I.P.O ma anche del SIGRIAN.